RISPARMIO & FUTURO

Spesso è il ricordo che ci fa immortali … in altri casi le opere!

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXI– N°11 - 1° Novembre 2019

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXII – N° 11- **1° Novembre 2019**

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Elio Lannutti
Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Maria Serena Camboa - Filomena Cosentino - Olga Tanza.
Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA)**;** Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS).

Sommario del n°11 – Novembre 2019

La segnalazione a sofferenza è illegittima: MPS Leasing condannata....03
Contratto di finanziamento non notificato unitamente all'atto di precetto 04
Ultime annotazioni sul FIR 05
Commissioni su POS e moneta elettronica: interventi del legislatore....06
UN MESE di EVENTI 07
ADUSBEF in Libreria Giuridica con Alberto FOGGIA 14
Campagna 5 x 1000 15
Notizie Adusbef e 5 x 1000 16

La segnalazione a sofferenza è illegittima: MPS Leasing condannata

Tribunale di Siena, 20 settembre 2019

Un cliente aveva subito la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte di una Società di Leasing (MPS Leasing & Factoring S.p.A.) per un asserito (contestato) importo di 11.000,00 euro.

Di tale segnalazione lo stesso cliente aveva appreso non direttamente da una comunicazione da parte di tale Società (cosiddetto "preavviso", obbligatorio per legge), bensì tramite una Banca con la quale ha in essere un rapporto di mutuo.

Da qui la nostra contestazione avanti al Tribunale di Siena - competente per territorio - di tale segnalazione in quanto non preceduta dal citato "preavviso" ed in assenza di istruttoria di sorta (l'intermediario è tenuto a verificare la complessiva situazione patrimoniale del cliente con tutto il circuito bancario) con richiesta di sua cancellazione.

Il Tribunale di Siena con la indicata decisione (20 settembre 2019, GI Dott.ssa Giulia Capannoli), dopo aver richiamato la normativa e giurisprudenza in materia e quindi verificato che in effetti *"L'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio in senso contrario, vale a dire idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, l'attore fosse stato posta a conoscenza di tanto"*, ha dichiarato l'illegittimità della segnalazione, ordinandone a MPS Leasing la cancellazione, e condannandola alle spese del giudizio. Segue uno stralcio della sentenza:

"Il mancato rispetto dell'obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all'originaria segnalazione della posizione a sofferenza si pone in contrasto con la Circolare Banca d'Italia n. 139 del 1991, a tenore della quale "gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza" nonché con la prescrizione di cui all'art. 125, comma 3 TUB (come novellato dal D. Lgs. n. 141/10: "3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"), da intendersi come riferita a qualsiasi tipologia di segnalazione e costituente specificazione del dovere generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale – obbligo di trasparenza che rinviene il proprio fondamento nella finalità di consentire alla controparte di essere messa tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio, onde consentirgli di attivarsi in modo da evitare le conseguenze negative in termini di immagine ed accessibilità al credito derivanti dalla segnalazione (cfr. anche Trib. Verona, 07/07/14; analogamente, in ordine alla violazione del generale canone comportamentale di buona fede, ABF Napoli, 23/03/16) ... Premesso che nel caso in esame viene all'attenzione un'iscrizione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza", pur se "tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati". Si tratta di un'iscrizione che necessita sia di una "valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e [che] non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" tanto che "la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza"-, e sia della informazione al cliente della prima iscrizione a sofferenza. È il caso di puntualizzare che

l'informativa non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione (sul tema, in senso conforme a quanto qui sostenuto, vedi Tribunale Verona, 27 maggio 2014) ...".

Avv. Alberto FOGGIA (Del. PISA)

Contratto di finanziamento non notificato unitamente all'atto di precetto

Un cliente aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto col quale la Banca di Pisa e Fornacette gli intimava il pagamento di una somma piuttosto consistente (euro 213.422,87) a fronte di un asserito residuo impagato su un contratto di finanziamento ipotecario; contratto di finanziamento che però non veniva allegato a tale atto.

Contro tale precetto abbiamo proposto opposizione (ex art. 617 c.p.c.) rilevando come non fosse applicabile al suindicato contratto la fattispecie di cui all'art. 41 del Testo Unico Bancario (riservata ai crediti di natura fondiaria), bensì l'art. 479, c.p.c., il quale prevede che l'esecuzione deve essere preceduta dalla notifica in forma esecutiva del titolo.

A quel punto la Banca ha rinunciato al precetto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Ma il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 895 del 19.9.2019, conformemente alla nostra richiesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando la Banca alla refusione delle spese del giudizio.

Secondo il Tribunale di Pisa, nella persona del GI Dott. Daniele Mercadante, La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5207/1998, ha affermato che *"la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio"* (si veda, in questo senso, anche la Sent. n. 7026/1999).

Il Giudice della legittimità ha affermato, con la Sentenza n. 3967/2019, che *"la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole"*.

Tale pronuncia, come del resto la Sentenza n. 24812/2005, la quale afferma un analogo principio, riguardano atti comunque portati a conoscenza del debitore, seppure in forme asseritamente non corrispondenti a quelle di legge.

Da tale effettiva, completa e tempestiva conoscenza dell'atto, seppure astrattamente viziata, il Giudice della legittimità fa discendere la sussistenza o meno di una concreta menomazione del diritto di difesa.

La fattispecie non può ritenersi assimilabile a quella di cui al presente giudizio, nel quale si tratta di un titolo esecutivo mai portato a conoscenza del debitore, circostanza questa che deve ritenersi senza eccezioni foriera di un vulnus ai diritti della difesa, in quanto altro è sostenere che detta difesa possa esplicarsi a partire dall'esame di un atto irregolarmente notificato, altro è sostenere che possa esplicarsi (anche solo in via teorica) in assenza di tale atto.

Avv. Alberto FOGGIA (Del. PISA)

Gladiatori (Pompei)

Ultime annotazioni sul FIR

Come si può vedere nella versione modificata dal c.d. *"Decreto crescita"* intervenuto a recepire le istanze della Commissione europea si è introdotto una sorta di giudizio retto da una Commissione ministeriale che di fatto sarà chiamata ad applicare la normativa già prevista da pregressi disposti normativi, di fatto quindi il lavoro che verrà svolto dalla Commissione si andrà a basare su fattispecie tipizzate di illeciti. Il che fa pensare al lavoro che già di fatto svolge l'Arbitro Controversie Finanziarie che dovendo applicare il TUF indentifica tipologie ricorrenti di illecito alle quali applicare la normativa vigente e così dirimere le proprie casistiche.

Chiaro quindi che sorge spontanea la domanda il concetto di violazioni massive originarie a più riprese reclamizzato e poi meglio approfondito dal Prof. Dolmetta che recita: *"Il prodotto nasce «bacato», quindi: per consumare il misseling è sufficiente, perciò, l'immissione del medesimo nel mercato (il fatto in sé della «vendita»). Per risultare completato, il misseling non ha bisogno di comportamenti più o meno «istruiti» o «consapevoli» da parte dei singoli investitori."*

E' stato poi effettivamente tradotto e applicato nel testo di legge ?

Credo proprio di no.

Il concetto di violazioni massive di Dolmetta riguarda la bontà del prodotto in se e prescinde dal grado di consapevolezza del risparmiatore in ordine alla qualità o caratteristiche dello strumento finanziario, di contro il testo di legge invece si riaggancia alla violazione degli obblighi di diligenza correttezza e trasparenza per poi declinare nei regolamenti attuativi tutta una serie di comportamenti tipici molto simili alla casistica nota all'acf e alla giurisprudenza.

Un ibrido insomma, lo conferma il fatto che la commissione potrà , attraverso le linee guida, stabilire criteri generali per la tipizzazione delle violazioni massive per poter ricomprendere ogni caso le verrà sottoposto.

Inoltre la Commissione di esperti è di nomina ministeriale, **non assume quindi alcun valore di terzietà rispetto all'amministrazione che l'ha incardinata.**

Questo cozza contro le funzioni di regolazione della casistica da farsi a cura della stessa in sede di redazione di linee guida che, appartengono al legislatore più che all'esecutore , tanto più se - come in questo caso - trattasi di una commissione squisitamente operativa.

Per concludere trattandosi di atti amministrativi, le pronunce della Commissione potranno essere fatto oggetto di sindacato da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali, il che oltre a quanto sopra esposto, complica il quadro normativo e probabilmente le vicende degli azzerati dalle crisi bancarie.

Avv. Fulvio CAVALLARI (Resp. Adusbef Veneto)

Consap ha modificato l'interfaccia del portale per inserimento delle domande di ristoro previste dal FIR.

Ha eliminato l'inserimento di ogni singolo ordine di acquisto delle azioni e lo ho sostituito con un solo dato, il *prezzo medio fiscale*.
Se è indubbia la semplificazione, nell'inserimento delle domande, dall'altro potrebbero sorgere delle problematiche in seguito all'adozione del nuovo principio: il prezzo medio.
La normativa vigente (legge di Bilancio 2018, decreto attuativo del 10/05/2019) fa esplicito riferimento al costo di acquisto di ogni singolo ordine. Preso atto che questa epocale norma è invisa a taluni, vi è il timore che in futuro qualcuno, mosso da spirito ostile, impugni, anche avanti la Corte dei Conti, l'intera procedura del FIR sostenendo che le domande non sono conformi al testo letterale della legge, con effetti ad oggi non prevedibili.
Premesso che non è ipotizzabile esporre migliaia di risparmiatori ad ulteriori rischi o dilatazione dei tempi di rimborso, sarebbe opportuno pensare a qualche forma di soluzione preventiva.
La soluzione si potrebbe trovare già nella stessa normativa, infatti è previsto che la banca / intermediario debba consegnare al risparmiatore tutta la documentazione necessaria per accedere al FIR e presti collaborazione. La Commissione Tecnica, in caso di mancata ottemperanza di quanto sopra, può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per poter istruire la domanda.
Si potrebbe ipotizzare che la Banca (Intesa nl nostro caso), dichiari di non essere in grado di fornire la documentazione analitica richiesta dal risparmiatore, preso atto, la Commissione Tecnica al fine di istruire ugualmente la domanda, deicide di acquisire il prezzo medio fiscale, unico parametro disponibile.

Avv. Paolo POLATO (Direttivo)

Commissioni su POS e moneta elettronica: interventi del legislatore.

Indovinate come le banche ripianeranno i minori introiti.

Non so se si arriverà ad un intervento legislativo per la definizione di commissioni bancarie più basse per l'utilizzo della moneta elettronica nelle transazioni. Se si dovesse arrivare ad una loro limitazione di legge, ricordo che i prezzi, le spese e le commissioni dei servizi bancari offerti alla clientela sono definiti dalle libere decisioni di politica industriale delle banche. Ciò vuol dire che se gli istituti di credito fossero obbligati dalla legge ad adeguare o eliminare i livelli delle commissioni per l'uso dei POS, nessuno potrebbe impedire loro di rivedere i livelli di costo imposti per altri servizi in vetrina. Potrebbero addirittura inventare nuove voci di costo. In passato abbiamo avuto un esempio di queste iniziative bancarie quando il legislatore definì l'eliminazione della Commissione di massimo scoperto (una percentuale calcolata sul saldo sotto zero raggiunto dal conto che goda di un affidamento). Eliminata la Cms, le banche inventarono una nuova voce di costo: la Messa a disposizione di capitali (una commissione sul fatto che la banca debba tenere a disposizione del cliente affidato una certa somma, pari al fido accordato). Con una aggravante per la clientela: mentre la Cms si pagava solo nel caso di utilizzo delle somme affidate, quindi, solo nel caso di saldo sotto zero, con la Messa a disposizione di capitali, il cliente paga sempre la commissione, anche se ha un saldo positivo, quindi non sta usando i soldi della banca. Per concludere, l'abbassamento per legge delle commissioni applicate all'uso dei POS , verrà coperta da aumenti di costo di altri servizi usati dalla clientela se non addirittura inventando nuove voci di costo. In ogni caso, i costi sostenuti oggi dai detentori di POS verranno trasferiti (forse aggravati) agli altri clienti della banca.

Economista

PRETENDERE RISPETTO DELLE REGOLE DA CHI NON LE RISPETTA … NON E' BUONA ABITUDINE.

Quando ero più piccolo, mi ricordo, il mio papà mi aveva insegnato una regola che mi è rimasta impressa, ovvero non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te!! Questa regola di vita, nel tempo crescendo è stata anche assimilata come regola di deontologia, buona condotta o chiamatela buona educazione che sia !! Ma mai mi sarei aspettato che in uno Stato di Diritto, bisognasse dover lottare tanto per far affermare dei principi prima ancora che di logica, di buon andamento e legalità. Il nostro Gruppo Nazionale Contenzioso Tributario è ormai da tempo all'opera per difendere i consumatori dalle ingiustizie in tema di atti impo-esattivi, cartelle esattoriali, spesso errate, in molti casi anche emesse con totale noncuranza dei minimi principi di garanzia per i più indifesi; mi riferisco agli accertamenti emessi a fine anno da Enti Locali, che sovente colpiscono massivamente anche chi ha già pagato regolarmente il tributo, costretto a cercare le quietanze dopo anni. Gli anziani, le persone sole ed in difficoltà. Ma tutto questo può essere anche declassato come routine per chi come i nostri Delegati è abituato a ricevere consumatori ed utenti con costanza ed abnegazione . Nel corso della nostra attività, però, alcuni di noi si sono imbattuti in una vicenda che ha del surreale. Ed è stato allora che abbiamo voluto scavare in fondo. La vicenda della quale vi raccontiamo trae spunto da un ricorso presentato da un contribuente da noi assistito, avverso cartelle di pagamento per le quali era stato impossibilitato ad effettuare i pagamenti in quanto aveva debitamente dimostrato in giudizio (tributario) che lo stato apparato, (enti locali) era, comunque, nei suoi confronti debitore per centinaia di migliaia di euro in quanto non saldava i propri debiti di fornitura inerenti servizi resi, da diversi anni, e lo stesso contribuente si era visto costretto ad adire le vie giudiziarie, producendo le sentenze che i diversi Tribunali avevano emesso a suo favore. Di contro, però, lo Stato nel pretendere i pagamenti delle imposte giustamente calcolate dal contribuente, applicava sanzioni interessi e mora, portando la somma calcolata ad un aumento richiesto del 45% (30% sanzioni, 9,50% interessi mora oltre agi e spese). La commissione Tributaria Provinciale di Agrigento diede ragione al contribuente riducendo la pretesa erariale delle sorti maggiori per interessi spese e sanzioni, portandola al solo capitale. Questa sentenza innovativa, ma ispirata a principi di Equità e Giustizia, è stata peraltro ripresa da altri giudici e, comunque, fondata su principi sanciti dalla Suprema Corte. La sentenza è stata ottenuta da Delegati dell'Adusbef !! Il risultato ottenuto da un lato incoraggiava il nostro gruppo a seguire le strade giudiziarie, e ricercare giustizia attraverso il riconoscimento derivante da una pronuncia. Ma di converso non si poteva negare che la strada era comunque lunga, tortuosa ed impervia . Inoltre la logica portò ad una riflessione . Ma se esiste una norma di legge che stabilisce che i debiti di tutte le pubbliche amministrazioni devono essere pagati entro 30 giorni ovvero 60 se motivati, è possibile mai che la legge debba essere rispettata solo ove ci sono obblighi per i contribuenti ed invece possa non rispettarsi quando invece si invocano diritti ? Sembrava logico che avere un credito certo e non liquidato, ovvero certo, liquidato ma non esigibile perché con effetti dilatori le P.A. preferisce subire procedure esecutive, sembra davvero difficile da credere. Ecco allora che con grande impegno la nostra squadra di delegati studia bene la vicenda, e decide di chiedere ai Ministri competenti ed in carica al momento conto e ragione del perché: la pubblica amministrazione pur non pagando i propri debiti puntualmente – verso gli stessi soggetti creditori della P.A. – pretende interessi mora e quant'altro per i ritardi nei pagamenti da parte degli stessi soggetti. Ed ancora se fosse giusto richiedere che si rispetti una norma – quella sulla riscossione coattiva molto invasiva, ed invece l'altra, che sancisce i tempi dei pagamenti della P.A (30 giorni), possa cadere nel dimenticatoio ovvero essere di fatto disapplicata . Da una disamina svolta, esistono enti che pagano le proprie fatture non prima di un anno e più. Si dirà che i rapporti pubblicati dal MEF indicano tempi per il pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi di fatto quasi regolari (cfr. ultimo rapporto MEF). Il punto che, invece, sfugge è quello di capire come vengano aggiornati detti

dati. Il procedimento di liquidazione e pagamento della spesa pubblica, spesso ritarda già nella fase della liquidazione delle spettanze, le quali non sempre vengono liquidate nel tempo stabilito e di conseguenza trasmesse alla ragionerie dell'ente per poi acquisire un ordine cronologico . Occorre capire se i rilievi sui tempi nei predetti report riportino esattamente la tempistica dell'intero iter o si limitino a quello relativo alla fase finale dalla ovvero al pagamento . Il nostro gruppo ha comunque pensato che fosse più utile richiedere ai Ministri competenti un incontro sulla questione, e contestualmente anche far notare che nel nostro sistema sono molto limitate le compensazioni. Ho un credito con la P.A , è impossibile compensare con contributi correnti o altro tipo d'imposte o tasse diverse ed attuali !! Invero anche con le cartelle esattoriali, in quanto la norma che consentiva detta possibilità ha cessato la sua efficacia (dopo diverse proroghe annuali) al 31 dicembre 2018. Abbiamo speso così tempo ed energie a richiedere incontri ai Ministri del Lavoro e delle finanze già a fine anno del 2018 , ma invano. Le nostre (o meglio quelle dei nostri assistiti) richieste non sono state ascoltate. Ma a maggio 2019 il Ministro dell'allora Pubblica Amministrazione, On.le Giulia Bongiorno, avvocato penalista di professione, forse accorgendosi che le nostre richieste erano degne di attenzione, ha fissato un incontro con il nostro gruppo che avvenne presso il Dicastero, alla presenza del suo Capo di Gabinetto. Nel corso della seduta sono state affrontate le tematiche relative ai ritardi nei pagamenti ed le questioni connesse, come l'impossibilità ad adempire agli obblighi da parte delle imprese e contribuenti che sono per altro verso anche debitori per imposte e tasse. Tra le altre questioni si è affrontata la normativa attuale sul Documento Unico di regolarità contributiva che impone il pagamento puntuale di contributi INPS ed Inail o altre casse di previdenza con estrema puntualità, pena la decadenza dalla regolarità ed il diritto ad aver liquidato (senza prelievo a compensazione) il dovuto. Pagate le imprese ed i contribuenti e loro potranno pagare il dovuto. Non pagare con puntualità e pretendere il dovuto non mi sembra una regola democratica !! Concordi tutti si concluse con una nostra proposta trasmessa al Ministero. La possiamo racchiudere in poche righe di sintesi : consentire di compensare il dovuto per qualsiasi tassa, contributo, imposta anche corrente, con il credito certo che l'impresa ha in piattaforma MEF, quindi certificato. Sembra una proposta scontata !!!! Sembra anche giusta e democraticamente corretta !! Ebbene le note vicende del governo, con crisi rimpasti e rimbalzi hanno fatto si che il nostro interlocutore fosse cambiato. Talché giorni addietro riceviamo in Adusbef una convocazione dal nuovo Ministro P.A, che vuole aprire le porte del Ministero alle associazioni dei consumatori degli utenti . Interviene per il nostro Gruppo l'avvocato Massimo Campanella, il quale nel corso del suo intervento, chiede, giustamente, notizie sul lavoro già svolto ed una eventuale disponibilità a proseguire l'attività istituzionalmente iniziata dal Dicastero. Abbiamo ricevuto un segnale d'interesse e trasmesso quanto già avevamo esposto. Mi sembra allora che si possa chiedere un nuovo incontro e parlare del tema in questione. Non è una cosa difficile da pensare, ne da condividere, ma forse solo da attuare: se non si pagano le imprese con puntualità ma con ritardi anche oltre un anno o due, quest'ultime subiranno conseguenze e di conseguenza anche i lavoratori e le famiglie che prestano per loro attività lavorativa ; anche le banche poi si lamenteranno che non si onorano i prestiti , e pian piano anche il gettito fiscale si riduce . Date a ciascuno il suo, e poi li giudichiamo !!!!!!

Dott. Gaspare DE MARIA (delegato AGRIGENTO)

UN MESE di EVENTI

03 ottobre 2019 - **ROMA** viale Trastevere, 76 - **Consiglio EDUFIN presso il MIUR** con Antonio TANZA e Massimo CAMPANELLA.

Massimo Campanella ed Antonio Tanza

09 ottobre 2019 – **MONZA** – sala Bella istituto *L. Dehon* - Seminario "NPL – ESDEBITAZIONE" nel mese dell'Educazione Finanziaria **EDUFIN**. Per Adusbef sono intervenuti: Avv.ti Angela Blando, Elena Mancuso, Giovanni Piazza e Dott. Caterina La Sala.

Alfonso SCARANO alla consolle ….

Dott. Caterina La Sala- Avv. Giovanni Piazza

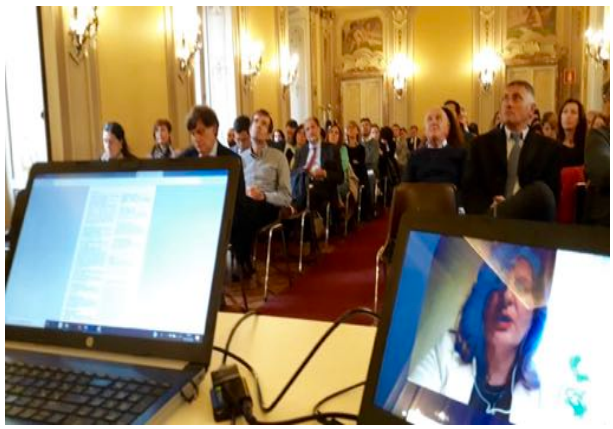

Intervento in diretta da Palermo dell'avv. Angela BLANDO (Direttivo Adusbef)

09 ottobre 2019 - **ROMA - Tempio di Adriano in Piazza di Pietra** – intervento dell'Avv. Antonio TANZA nel corso della *"Prima giornata nazionale sull'Educazione Finanziaria"* **EDUFIN** alla tavola rotonda *"Assicurazioni, dalla conoscenza del rischio a comportamenti consapevoli"*

Un momento dell'intervento del Presidente dell'ADUSBEF

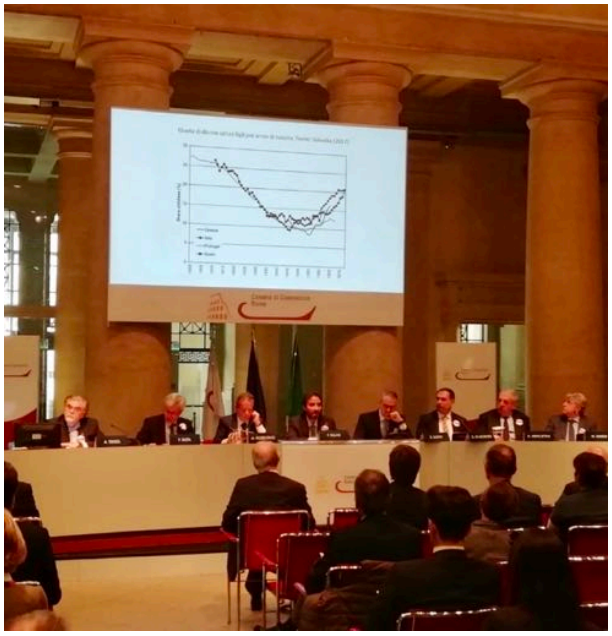

i 7 relatori che hanno partecipato alla tavola rotonda oltre al moderatore

In prima fila ***i presidenti nazionali di ANIA, IVASS, EDUFIN e COVIP***

Avv. Tanza, Prof. Saita, Avv. Fiorentino

11 ottobre 2019 - **VICENZA** – Sala G. Lazzati del Palazzo delle opere sociali cattoliche - intervento dell'Avv. Fulvio CAVALLARI al convegno *"La tutela del risparmio – Patrimonio sociale"*

Avv. Fulvio CAVALLARI (Deleg. Padova)

15 ottobre 2019 - **ROMA** – ADUSBEF entra a far parte del Comitato degli Stakeholders della FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEI DIRITTI E DELL'ECONOMIA DELL'AMBIENTE

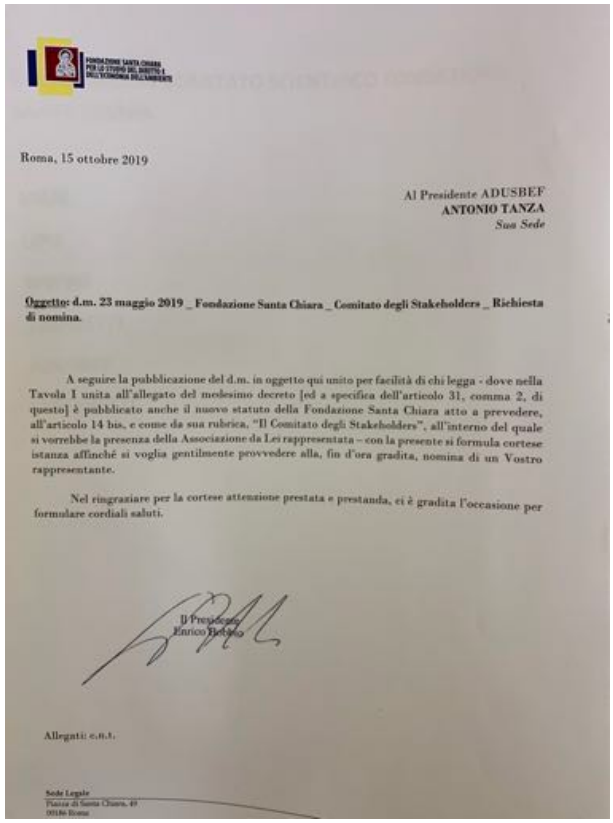

Roma, 15 ottobre 2019

Al Presidente ADUSBEF
ANTONIO TANZA
Sua Sede

Oggetto: d.m. 23 maggio 2019 _ Fondazione Santa Chiara _ Comitato degli Stakeholders _ Richiesta di nomina.

A seguire la pubblicazione del d.m. in oggetto qui unito per facilità di chi legga - dove nella Tavola I unita all'allegato del medesimo decreto [ed a specifica dell'articolo 31, comma 2, di questo] è pubblicato anche il nuovo statuto della Fondazione Santa Chiara atto a prevedere, all'articolo 14 bis, e come da sua rubrica, "Il Comitato degli Stakeholders", all'interno del quale si vorrebbe la presenza della Associazione da Lei rappresentata – con la presente si formula cortese istanza affinché si voglia gentilmente provvedere alla, fin d'ora gradita, nomina di un Vostro rappresentante.

Nel ringraziare per la cortese attenzione prestata e prestanda, ci è gradita l'occasione per formulare cordiali saluti.

Il Presidente
Enrico Letta

Allegati: c.s.s.

Sede Legale
Piazza di Santa Chiara, 49
00186 Roma

16 ottobre 2019 - **ROMA** – Tavolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - intervento dell'Avv. Massimo Campanella per ADUSBEF.

L'avv. Massimo Campanella, componente dell'Organo di Amministrazione di Adusbef, e la Ministra Fabiana Dadone della Pubblica Amministrazione (si legga in proposito l'articolo del Dott. Commercialista Gaspare De Maria a pag. 7)

17 – 18 ottobre 2019 - **ROMA** – Sala "*Garozzo – De Vita*" Sede Nazionale ADUSBEF – Seminario *"MUTUI E LEASING, RISVOLTI GIURIDICI E TECNICI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO STRUTTURATI CON CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA"* con *Prof.* ***Carlo MARI****, Dott.* ***Paolo ZANOLO*** *e Dott.* ***Pierantonio DE VECCHI****. Evento accreditato EDUFIN ed Ordine Avvocati ROMA.*

Prima giornata di lavori

Seconda giornata di lavori

Il presidente Avv. Antonio TANZA, apre il seminario

Intervento del Prof. Carlo MARI

Il dopo seminario ☺
… a cena

… a pranzo

17 – 18 ottobre 2019 - **CHIANCIANO TERME** – XVIII Sessione Programmatica CNCU – *"Per una nuova normativa che rilanci il consumerismo"*

Il fondale della XVIII sessione

Foto di gruppo con i rappresentanti di tutte le associazioni (per ADUSBEF l'Avv. Patrizia MONFERRINO)

Rappresentanti ADUSBEF al Congresso (Monferrino, Dini, Blando e Blasi)

Il Tesoriere di ADUSBEF (dott. Comm. Fabio Massimo BLASI) con la Dirigente MISE della XII Divisione-CNCU (Dott.ssa Roberta SERRONI) al Congresso

22 ottobre 2019 – MILANO – intervento a RADIO24.ILSOLE24ORE del presidente di ADUSBEF

ADUSBEF in Libreria Giuridica con Alberto FOGGIA

Le controversie giudiziarie con le banche sono da anni in costante aumento. Elemento imprescindibile per la tutela del cliente è rappresentato acquisizioni della documentazione bancaria. Ecco che per la prima volta si contiene in una guida – di taglio agile e pratico – tutto quanto necessario per districarsi in questo ambito, con ausilio di riferimenti giurisprudenziali, normativi, dottrinali e modelli di atti giudiziari dedicati.
Dall'introduzione dell'Avv. Antonio Tanza, Presidente ADUSBEF: L'avvocato Alberto Foggia, storico delegato ADUSBEF (associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari), esamina con arguzia e perizia le strategie e le possibilità che ha il cliente o il professionista di acquisire la documentazione mancante dalla banca."
Dalla prefazione dell'Avv. Edoardo Ferragina, Vice Presidente IusTeam - Rete di avvocati: "Foggia è riuscito nel difficile compito di scrivere un testo che si legge tutto d'un fiato, nel quale ha generosamente riversato la sua notevole esperienza professionale, affrontando un tema che la manualistica tradizionale tende a sottovalutare. Anche una lettura distratta e superficiale di quest'opera testimonia l'originalità dell'approccio, teso a consentire all'utente dei servizi bancari di superare indenne la fase propedeutica all'introduzione del giudizio."

Per acquistarlo:

https://www.amazon.it/Consegna-Documenti-bancari-VademecumPratico/dp/8894863026/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=consegna+documenti+bancari&qid=1570348694&sr=8-1

Avv. Alberto FOGGIA (Del. PISA)

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets

Socio ordinario (validità biennale)	**- 25 euro (12,50 euro per anno)**
Socio ordinario (validità annuale)	**- 12,50 euro**
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	**- 5 euro (2,50 euro per anno)**
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	**- 2,5 euro**
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	**- 100 euro e oltre**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2018: importo: **€ 3.875,71** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori; importo: **€ 6.843,52** Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; importo: **€ 10.173,60** Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; importo: **€ 8.606,83** Erogato da: Mise per il tramite di Federconsumatori Nazionale; importo: **€ 5.000,00** Erogato da: Mise per il tramite di Federconsumatori Nazionale; importo: **€ 14.453,08** Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; Importo: **€ 48.899,23** Erogato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri Oggetto: contributo assoc. Consumatori l. 281. 98 anno rif. Contr. 2017.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*